



## **Controlli sul personale dipendente "in house"**

*Renzo La Costa*

I controlli sul personale dipendente volti a verificare la dovuta diligenza nello svolgimento della prestazione lavorativa, possono essere svolti anche da incaricati alla vigilanza interni all'azienda, purchè la struttura preposta agli accertamenti sia nota al personale. Così si è espressa la Corte di Cassazione con l'ordinanza nr. 21888 del 9.10.2020. Il caso ha riguardato il licenziamento disciplinare di un dipendente postale per scarsa diligenza e per una perdurante inosservanza degli obblighi e dei doveri di servizio nello svolgimento della sua attività.

Il Tribunale aveva rigettato il ricorso del lavoratore ritenendo: a) la legittimità del licenziamento in ordine alle dedotte violazioni di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970, b) l'integrale conferma, dall'istruttoria espletata e dai documenti in atti, dell'oggetto delle contestazioni addebitate al dipendente; c) la proporzionalità ai fatti della sanzione applicata; d) l'assenza di profili costituenti condotte discriminatorie in danno del lavoratore.

A seguito di opposizione lo stesso Tribunale, reputava corretta la valutazione delle emergenze probatorie effettuata in fase sommaria; legittimo il recesso perché i fatti addebitati avevano dimostrato un pervicace ritardo nella esecuzione della prestazione e delle direttive ricevute da parte del dipendente, causando notevoli disservizi; insussistente l'asserita violazione degli artt. 3 e 4 della legge n. 300 del 1970 che si riferivano pacificamente a controlli affidati a personale esterno; proporzionata la sanzione avuto riguardo all'intenzionalità della condotta posta in essere dal ricorrente nell'esercizio e con abuso delle proprie funzioni, oltre che per precedenti disciplinari specifici.

Respinto anche il reclamo dalla Corte d'Appello, il lavoratore ricorreva per Cassazione, lamentando la violazione degli artt. 3 e 4 citati nel caso in cui i controlli e le verifiche erano stati svolti da personale dipendente della società datrice di lavoro, riferendosi essi pacificamente a controlli effettuati da personale esterno. Deduceva che il controllo, in nessun caso, poteva riguardare l'adempimento o l'inadempimento della obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera e che il controllo, per essere legittimo, doveva

limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione. Il controllo sulla vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata direttamente al datore di lavoro ai suoi collaboratori, era invece sottoposto alla duplice condizione che fossero resi noti i nomi di chi eseguiva i controlli e che questi ultimi non avvenissero mai a distanza, come invece era accaduto nel caso in esame. In considerazione quindi della inutilizzabilità del materiale raccolto dal datore di lavoro, gli addebiti contestati dovevano ritenersi sprovveduti di prova e, come tali, insussistenti, con conseguente riconoscimento della tutela ex art. 18 co. 4 legge n. 300 del 1970.

Ha premesso la suprema Corte che la fattispecie in esame è regolata dall'art. 3 della legge n. 300 del 1970 (*"I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati"*) e non dall'art. 4 della stessa legge che disciplina, invece, la materia dei controlli attraverso l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature. Infatti, nella vicenda che qui interessa, il controllo sull'attività del lavoratore è avvenuta attraverso l'organizzazione gerarchica della società (superiore gerarchico del lavoratore e componente dell'Ufficio Ispettivo).

Le argomentazioni della Corte territoriale, pertanto, che ha ritenuto legittimi gli accertamenti espletati, sono stati ritenuti conformi ai principi di legittimità, più volte affermati, secondo i quali, in ordine alla portata degli artt. 2 e 3 della legge n. 300 del 1970 che delimitano a tutela della libertà e dignità del lavoratore, in coerenza con le disposizioni e i principi costituzionali, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi, e cioè per scopo di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell'attività lavorativa (art. 3), è stato precisato che essi non precludono il potere dell'imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti (come una agenzia investigativa) diversi dalle guardie giurate per la tutela del patrimonio aziendale né di controllare l'adempimento delle prestazioni lavorative e, quindi, di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cc direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica.

In quest'ultimo caso, è stato ripetutamente statuito che la disposizione di cui all'art. 3 della legge n. 300 del 1970 -secondo la quale i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa devono essere comunicati ai lavoratori interessati- non ha fatto venire meno il potere dell'imprenditore di controllare direttamente o mediante l'organizzazione gerarchica che a lui fa capo e che è conosciuta dai dipendenti, l'adempimento delle prestazioni cui costoro sono tenuti e, quindi, di accertare eventuali mancanze specifiche dei dipendenti medesimi, già commesse o in corso di esecuzione: ciò indipendentemente dalle modalità con le quali sia stato compiuto il controllo il quale, attesa la particolare posizione di colui che lo effettua, può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti, soprattutto quando siffatta modalità trovi giustificazione nella pregressa condotta non palesemente inadempiente dei dipendenti.

Pertanto, senz'altro condivisibile si è appalesato l'assunto di parte datoriale circa la liceità del ricorso al sopra indicato controllo dell'attività lavorativa del lavoratore al fine di verificare il corretto adempimento delle prestazioni lavorative cui lo stesso era tenuto.

Tale tipologia di controlli, peraltro, esula dal divieto di cui all'art. 4 della legge n. 300 del 1970 riferito esclusivamente all'uso di apparecchiature per il controllo a distanza